

Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139

Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della Legge 29 luglio 2003, n. 229.

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2006 - suppl. ord. n. 83)

Del presente testo si riportano solo gli articoli di interesse.

Capo I

ORDINAMENTO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art. 11 della Legge 29/07/2003, n. 229, recante delega al Governo per il riassetto delle disposizioni relative al Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Visto l'art. 2, comma 7, del D.L. 28/05/2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27/07/2004, n. 186;
Visti gli articoli 107 e 108 del D.Lgs. 31/03/1998, n. 112;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 02/12/2005;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'art. 8 del D.Lgs. 28/08/1997, n. 281, espresso nella seduta del 26/01/2006;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, resi, rispettivamente, in data 07/02/2006 e 08/02/2006;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 13/02/2006;
Sentito il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 02/03/2006;
Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, per gli affari regionali, per i beni e le attività culturali, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Struttura e funzioni

(articoli 1, 3 e 9, Legge 13/05/1961, n. 469;

art. 11, Legge 24/02/1992, n. 225;

art. 14, comma 3, D.Lgs. 30/07/1999, n. 300)

[1] Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato: «Corpo nazionale», è una struttura dello Stato ad ordinamento civile, incardinata nel Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito denominato: «Dipartimento», per mezzo della quale il Ministero dell'interno assicura, anche per la difesa civile, il servizio di soccorso pubblico e di prevenzione

ed estinzione degli incendi su tutto il territorio nazionale, nonché lo svolgimento delle altre attività assegnate al Corpo nazionale dalle leggi e dai regolamenti, secondo quanto previsto nel presente decreto legislativo.

[2] Il Corpo nazionale è componente fondamentale del servizio di protezione civile ai sensi dell'art. 11 della Legge 24/02/1992, n. 225.

Art. 2

Organizzazione centrale e periferica del Corpo nazionale

(articoli 10, 11, 12, Legge 13/05/1961, n. 469; art. 4, comma 4 e art. 15, comma 2, D.Lgs. 30/07/1999, n. 300)

[1] L'organizzazione a livello centrale del Corpo nazionale si articola in direzioni centrali e in uffici del Dipartimento, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 30/07/1999, n. 300, e successive modificazioni, dall'art. 12 del D.Lgs. 19/05/2000, n. 139, e dall'art. 6 del D.P.R. 07/09/2001, n. 398.

[2] Le strutture periferiche del Corpo nazionale si articolano nei seguenti uffici:

a) direzioni regionali dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile, di livello dirigenziale generale, istituite per lo svolgimento in ambito regionale delle funzioni di cui all'art. 1;

b) comandi provinciali, di livello dirigenziale non generale, istituiti per l'espletamento in ambito provinciale delle funzioni di cui all'art. 1;

c) distretti, distaccamenti permanenti e volontari e posti di vigilanza, istituiti alle dipendenze dei comandi provinciali;

d) reparti e nuclei speciali, per particolari attività operative che richiedano l'impiego di personale specificamente preparato, nonché l'ausilio di mezzi speciali o di animali.

[3] Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della Legge 23/08/1988, n. 400, sono determinate l'organizzazione e la disciplina degli uffici di livello dirigenziale generale di cui al comma 2, lettera a).

a). Con decreto del Ministro dell'interno di natura non regolamentare sono istituiti gli uffici di livello dirigenziale non generale con l'indicazione dei relativi compiti e gli uffici di cui al comma 2, lettera c) e lettera d).

[4] Fino all'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3 continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3

Dirigente generale - Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

(art. 8, comma 9, Legge 08/12/1970, n. 996; articoli 1, 2, 8, Legge 10/08/2000, n. 246; art. 24, Legge 05/12/1988, n. 521; art. 10, D.P.R. 29/07/1982, n. 577)

[1] Al vertice del Corpo nazionale è posto un dirigente generale del Corpo nazionale che assume la qualifica di dirigente generale - Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e svolge le funzioni, già affidate all'Ispettore generale capo del Corpo, ed in particolare:

- a) sostituisce il Capo del Dipartimento in caso di assenza o impedimento ed espleta le funzioni vicarie, coordina le direzioni centrali secondo quanto indicato nel D.P.R. 07/09/2001, n. 398, con le strutture periferiche del Corpo nazionale ed è responsabile dei risultati raggiunti in attuazione degli indirizzi del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile;
- b) presiede il Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi;
- c) è componente di diritto della Commissione consultiva centrale controllo armi;
- d) è componente di diritto del consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale di assistenza per il personale del Corpo nazionale, nonché del consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno per la trattazione degli affari concernenti il personale del Corpo nazionale;
- e) esprime parere sulle modalità di svolgimento dei servizi ispettivi sull'attività tecnica.

Art. 4

Distaccamenti volontari (Omissis)

Art. 5

Regioni a statuto speciale e province autonome

[1] Nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano le materie di cui al presente decreto continuano ad essere disciplinate dai rispettivi statuti.

Capo II

Sezione I

PERSONALE

Artt. 6÷7

(Omissis)

Si omettono gli articoli 6÷7 relativi a disposizioni generali ed in materia di opera nazionale di assistenza.

Sezione II

PERSONALE VOLONTARIO

Artt. 8÷12

(Omissis)

Si omettono gli articoli 8÷12 relativi al reclutamento del personale volontario, al loro richiamo in servizio,

al trattamento economico ed assicurativo, alla disciplina ed alla cessazione del servizio.

Capo III

PREVENZIONE INCENDI

Art. 13

Definizione ed ambito di esplicazione

(articoli 1 e 2, Legge 13/05/1961, n. 469; art. 1, comma 7, lettera e), Legge 23/08/2004, n. 239; articoli 1, 2 e 4, D.P.R. 29/07/1982, n. 577)

[1] La prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente attraverso la promozione, lo studio, la predisposizione e la sperimentazione di norme, misure, provvedimenti, accorgimenti e modi di azione intesi ad evitare l'insorgenza di un incendio e degli eventi ad esso comunque connessi o a limitarne le conseguenze.

[2] Ferma restando la competenza di altre amministrazioni, enti ed organismi, la prevenzione incendi si esplica in ogni ambito caratterizzato dall'esposizione al rischio di incendio e, in ragione della sua rilevanza interdisciplinare, anche nei settori della sicurezza nei luoghi di lavoro, del controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, dell'energia, della protezione da radiazioni ionizzanti, dei prodotti da costruzione.

Art. 14

Competenza e attività

(articoli 22 e 30, Legge 27/12/1941, n. 1570; art. 2, Legge 26/07/1965, n. 966; art. 14, D.Lgs. 30/07/1999, n. 300; articoli 1, 6 e 8, D.P.R. 29/07/1982, n. 577)

[1] La prevenzione incendi è affidata alla competenza esclusiva del Ministero dell'interno, che esercita le relative attività attraverso il Dipartimento e il Corpo nazionale.

[2] Le attività di prevenzione incendi di cui al comma 1 sono in particolare:

- a) l'elaborazione di norme di prevenzione incendi;
- b) il rilascio del certificato di prevenzione incendi, di atti di autorizzazione, di benessere tecnico, di collaudo e di certificazione, comunque denominati, attestanti la conformità alla normativa di prevenzione incendi di attività e costruzioni civili, industriali, artigianali e commerciali e di impianti, prodotti, apparecchiature e simili;
- c) il rilascio a professionisti, enti, laboratori e organismi di atti di abilitazione, iscrizione e autorizzazione comunque denominati, attestanti la sussistenza dei requisiti necessari o l'idoneità a svolgere attività di certificazione, ispezione e prova nell'ambito di procedimenti inerenti alla prevenzione incendi;
- d) lo studio, la ricerca, la sperimentazione e le prove su materiali, strutture, impianti ed apparecchiature, finalizzati a garantire il rispetto della sicurezza in caso di incendio, anche in qualità di organismo di certificazione, ispezione e di laboratorio di prova;

e) la partecipazione, per gli aspetti connessi con la prevenzione incendi, all'attività di produzione normativa nell'ambito dell'Unione europea e delle organizzazioni internazionali e alla relativa attività di recepimento in ambito nazionale;

f) la partecipazione alle attività di organismi collegiali, istituiti presso le pubbliche amministrazioni, l'Unione europea o le organizzazioni internazionali, deputati, in base a disposizioni di legge o regolamentari, a trattare questioni connesse con la prevenzione incendi, fermo restando quanto previsto in materia di organizzazione amministrativa di organi dello Stato;

g) le attività di formazione, di addestramento e le relative attestazioni di idoneità;

h) l'informazione, la consulenza e l'assistenza;

i) i servizi di vigilanza antincendio nei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento e nelle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico;

l) la vigilanza sull'applicazione delle norme di prevenzione incendi di cui alla lettera a).

[3] Il Corpo nazionale, oltre alle attività di cui al comma 2, programma, coordina e sviluppa le attività di prevenzione incendi nei suoi aspetti interdisciplinari attraverso la promozione e lo svolgimento di studi, ricerche, sperimentazioni e attività di normazione, anche in cooperazione con altre amministrazioni, istituti, enti e aziende, anche di rilievo internazionale. Tali attività concorrono a fornire elementi tecnico-scientifici da porsi a base dei fondamenti attuativi della prevenzione incendi, relativamente alla sicurezza di opere, prodotti, macchinari, impianti, attrezzature e dei luoghi di lavoro, in armonia con le disposizioni comunitarie.

[4] Le attività di prevenzione incendi sono esercitate in armonia con le disposizioni sugli sportelli unici per le attività produttive e per l'edilizia.

[5] Sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 8 della Legge 13/05/1940, n. 690.

[6] Al fine del conseguimento degli obiettivi del servizio di prevenzione incendi, la relativa organizzazione è disciplinata secondo uniformi livelli di sicurezza sul territorio nazionale e principi di economicità, efficacia ed efficienza.

Art. 15

Norme tecniche e procedurali di prevenzione incendi

(art. 3, Legge 07/12/1984, n. 818; art. 1, comma 7, lettera e),

Legge 23/08/2004, n. 239; articoli 3 e 13,

D.P.R. 29/07/1982, n. 577)

[1] Le norme tecniche di prevenzione incendi sono adottate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri interessati, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi. Esse sono fondate su presupposti tecnico-scientifici generali in relazione alle situazioni di rischio tipiche da prevenire e specificano:

a) le misure, i provvedimenti e gli accorgimenti operativi intesi a ridurre le probabilità dell'insorgere degli incendi attraverso dispositivi, sistemi, impianti, procedure di svolgimento di determinate operazioni,

atti ad influire sulle sorgenti di ignizione, sul materiale combustibile e sull'agente ossidante;

b) le misure, i provvedimenti e gli accorgimenti operativi intesi a limitare le conseguenze dell'incendio attraverso sistemi, dispositivi e caratteristiche costruttive, sistemi per le vie di esodo di emergenza, dispositivi, impianti, distanziamenti, compartimentazioni e simili.

[2] Le norme tecniche di prevenzione incendi relative ai beni culturali ed ambientali sono adottate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali.

[3] Fino all'adozione delle norme di cui al comma 1, alle attività, costruzioni, impianti, apparecchiature e prodotti soggetti alla disciplina di prevenzione incendi si applicano i criteri tecnici che si desumono dalle finalità e dai principi di base della materia, tenendo presenti altresì le esigenze funzionali e costruttive delle attività interessate.

Art. 16

Certificato di prevenzione incendi

(art. 4, Legge 26/07/1965, n. 966; art. 1, Legge 07/12/1984,

n. 818; articolo 3, D.P.R. 12/01/1998, n. 37;

articoli 13, 14 e 17, D.P.R. 29/07/1982, n. 577)

[1] Il certificato di prevenzione incendi attesta il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio nei locali, attività, depositi, impianti ed industrie pericolose, individuati, in relazione alla detenzione ed all'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplosivi che comportano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni ed in relazione alle esigenze tecniche di sicurezza, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare a norma dell'art. 17, comma 1, della Legge 23/08/1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi. Con lo stesso decreto è fissato il periodo di validità del certificato per le attività ivi individuate.

[2] Il certificato di prevenzione incendi è rilasciato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco, su istanza dei soggetti responsabili delle attività interessate, a conclusione di un procedimento che comprende il preventivo esame ed il parere di conformità sui progetti, finalizzati all'accertamento della rispondenza dei progetti stessi alla normativa di prevenzione incendi, e l'effettuazione di visite tecniche, finalizzate a valutare direttamente i fattori di rischio ed a verificare la rispondenza delle attività alla normativa di prevenzione incendi e l'attuazione delle prescrizioni e degli obblighi a carico dei soggetti responsabili delle attività interessate. Resta fermo quanto previsto dalle prescrizioni in materia di prevenzione incendi a carico dei soggetti responsabili delle attività ed a carico dei soggetti responsabili dei progetti e della documentazione tecnica richiesta.

[3] In relazione ad insediamenti industriali ed attività di tipo complesso, il Comando provinciale dei vigili del fuoco può acquisire, ai fini del parere di conformità sui progetti, le valutazioni del Comitato tecnico regionale

per la prevenzione incendi, avvalersi, per le visite tecniche, di esperti in materia designati dal Comitato stesso, nonché richiedere il parere del Comitato centrale tecnico scientifico di cui all'art. 21.

[4] Ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi, il Comando provinciale dei vigili del fuoco, oltre ad eseguire direttamente accertamenti e valutazioni, acquisisce dai soggetti responsabili delle attività di cui al comma 1 le certificazioni e le dichiarazioni attestanti la conformità delle attività alla normativa di prevenzione incendi, rilasciate da enti, laboratori o professionisti, iscritti in albi professionali, autorizzati ed iscritti, a domanda, in appositi elenchi del Ministero dell'interno. Il rilascio delle autorizzazioni e l'iscrizione nei predetti elenchi sono subordinati al possesso dei requisiti stabiliti con decreto del Ministro dell'interno.

[5] Qualora l'esito del procedimento rilevi la mancanza dei requisiti previsti dalle norme tecniche di prevenzione incendi, il Comando provinciale non provvede al rilascio del certificato, dandone comunicazione all'interessato, al sindaco, al prefetto e alle altre autorità competenti ai fini dei provvedimenti da adottare nei rispettivi ambiti. Le determinazioni assunte dal Comando provinciale sono atti definitivi.

[6] Indipendentemente dal periodo di validità del certificato di prevenzione incendi stabilito con il regolamento di cui al comma 1, l'obbligo di richiedere un nuovo certificato ricorre quando vi sono modifiche di lavorazione o di strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate.

[7] Con decreto del Presidente della Repubblica emanato a norma dell'art. 17, comma 1, della Legge 23/08/1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, sono dettate le disposizioni attuative relative al procedimento per il rilascio del certificato di prevenzione incendi. Esso disciplina inoltre: il procedimento per il rinnovo del certificato medesimo; il procedimento per il rilascio del provvedimento di deroga all'osservanza della normativa di prevenzione incendi, in relazione agli insediamenti, agli impianti e alle attività in essi svolte che presentino caratteristiche tali da non consentire l'integrale osservanza della normativa medesima; gli obblighi a carico dei soggetti responsabili delle attività.

[8] Resta fermo quanto previsto al punto 28 dell'allegato A della Legge 24/11/2000, n. 340.

Art. 17

Formazione

(articoli 8-bis e 12, D.Lgs. 19/09/1994, n. 626;

art. 3, commi 1, 2 e 3, D.L. 01/10/1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28/11/1996, n. 609;

art. 7, D.P.R. 29/07/1982, n. 577;

art. 18, comma 6, Legge 10/08/2000, n. 246)

[1] Il Dipartimento e il Corpo nazionale promuovono la formazione nelle materie della prevenzione incendi e

del soccorso pubblico, nonché la diffusione della cultura sulla sicurezza antincendio, anche attraverso seminari, convegni, cicli di formazione, collegamenti con le istituzioni, le strutture scolastiche, quelle universitarie, anche internazionali, e la comunità scientifica.

[2] In relazione alle esigenze connesse all'espletamento delle attività in materia di prevenzione incendi, di cui all'art. 14, da parte dei tecnici dipendenti delle amministrazioni dello Stato, delle altre amministrazioni pubbliche, dei liberi professionisti e di ogni altro soggetto interessato, il Dipartimento e il Corpo nazionale definiscono, anche attraverso apposite convenzioni, i contenuti e le modalità per lo svolgimento, a pagamento, dell'attività formativa ed addestrativa in materia. Le attività di cui al presente comma sono svolte nei confronti delle Forze armate a seguito di richiesta dell'Amministrazione della difesa.

[3] Le attività didattiche e quelle di cui al comma 2 sono svolte dalla Direzione centrale per la formazione del Dipartimento e dalle strutture territoriali del Corpo nazionale. La Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Dipartimento fornisce le indicazioni attinenti alle esigenze e agli obiettivi del servizio di prevenzione incendi.

[4] Il Corpo nazionale assicura l'attività formativa del personale addetto ai servizi di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'art. 12, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 19/09/1994, n. 626. In tale ambito, le attività per le quali è richiesta al Corpo nazionale la formazione e l'addestramento del personale addetto alla prevenzione, all'intervento antincendio e alla gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro sono in particolare quelle soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi ai sensi dell'art. 16.

[5] Ai lavoratori designati dai datori di lavoro di cui all'art. 12, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 19/09/1994, n. 626, che hanno partecipato ai corsi di formazione svolti dal Dipartimento, dal Corpo nazionale o da enti pubblici e privati, è rilasciato, previo superamento di prova tecnica, un attestato di idoneità. Con decreto del Ministro dell'interno sono determinate le modalità della separazione delle funzioni di formazione da quelle di attestazione di idoneità.

Art. 18

Servizi di vigilanza antincendio

(art. 2, lettera b), e art. 3, lettera b), Legge 26/07/1965, n. 966; art. 4, comma 3, D.L. 28/08/1995, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27/10/1995, n. 437)

[1] La vigilanza antincendio è il servizio di presidio fisico reso in via esclusiva e a titolo oneroso dal Corpo nazionale con proprio personale e mezzi tecnici nelle attività in cui fattori comportamentali o sequenze di eventi incontrollabili possono assumere rilevanza tale da determinare condizioni di rischio non preventivabili e quindi non fronteggiabili soltanto con misure tecniche di prevenzione. La vigilanza antincendio è finalizzata a completare le misure di sicurezza peculiari dell'attività di prevenzione incendi, a prevenire situazioni di rischio e ad assicurare l'immediato intervento nel caso in cui si verifichi l'evento dannoso.

[2] I soggetti responsabili dei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento e delle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico sono tenuti a richiedere i servizi di vigilanza antincendio. Con il decreto di cui al comma 5 sono individuati i locali e le strutture esclusi da tale obbligo.

[3] I servizi di vigilanza antincendio nei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento sono effettuati in conformità alle apposite deliberazioni delle commissioni comunali e provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di cui agli articoli 141-bis e 142 del R.D. 06/05/1940, n. 635, e successive modificazioni.

[4] Su richiesta dei soggetti responsabili, possono essere effettuati servizi di vigilanza antincendio nei locali, impianti, stabilimenti, laboratori, natanti, depositi, magazzini e simili diversi da quelli indicati al comma 2. I servizi sono resi compatibilmente con la disponibilità di personale e mezzi del Corpo nazionale.

[5] Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi ai sensi dell'art. 17, comma 3, della Legge 23/08/1988, n. 400, è dettata la disciplina organica dei servizi di vigilanza antincendio, nonché dei compiti spettanti affidati al Corpo nazionale.

Art. 19

Vigilanza

(art. 23, D.Lgs. 19/09/1994, n. 626)

[1] Il Corpo nazionale esercita, con i poteri di polizia amministrativa e giudiziaria, la vigilanza sull'applicazione della normativa di prevenzione incendi in relazione alle attività, costruzioni, impianti, apparecchiature e prodotti ad essa assoggettati. La vigilanza si realizza attraverso visite tecniche, verifiche e controlli disposti di iniziativa dello stesso Corpo, anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali per categorie di attività o prodotti, ovvero nelle ipotesi di situazioni di potenziale pericolo segnalate o comunque rilevate. Nell'esercizio dell'attività di vigilanza, il Corpo nazionale può avvalersi di amministrazioni, enti, istituti, laboratori e organismi aventi specifica competenza.

[2] Al personale incaricato delle visite tecniche, delle verifiche e dei controlli è consentito: l'accesso alle attività, costruzioni ed impianti interessati, anche durante l'esercizio; l'accesso ai luoghi di fabbricazione, immagazzinamento e uso di apparecchiature e prodotti; l'acquisizione delle informazioni e dei documenti necessari; il prelievo di campioni per l'esecuzione di esami e prove e ogni altra attività necessaria all'esercizio della vigilanza.

[3] Qualora nell'esercizio dell'attività di vigilanza siano rilevate condizioni di rischio, l'inosservanza della normativa di prevenzione incendi ovvero l'inadempimento di prescrizioni e obblighi a carico dei soggetti responsabili delle attività, il Corpo nazionale adotta, attraverso i propri organi, i provvedimenti di urgenza per la messa in sicurezza delle opere e dà comunicazione dell'esito degli accertamenti effettuati ai soggetti interessati, al sindaco, al prefetto e alle altre autorità competenti, ai fini degli atti e delle

determinazioni da assumere nei rispettivi ambiti di competenza.

Art. 20

Sanzioni penali e sospensione dell'attività
(articoli 1, 5, commi 1 e 2, Legge 07/12/1984, n. 818;
art. 2, Legge 26/07/1965, n. 966)

[1] Chiunque, in qualità di titolare di una delle attività soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi, ometta di richiedere il rilascio o il rinnovo del certificato medesimo è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da 258 euro a 2.582 euro, quando si tratta di attività che comportano la detenzione e l'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplosivi, da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni, da individuare con il decreto del Presidente della Repubblica, previsto dall'art. 16, comma 1.

[2] Chiunque, nelle certificazioni e dichiarazioni rese ai fini del rilascio o del rinnovo del certificato di prevenzione incendi, attesti fatti non rispondenti al vero è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da 103 euro a 516 euro. La stessa pena si applica a chi falsifica o altera le certificazioni e dichiarazioni medesime.

[3] Ferme restando le sanzioni penali previste dalle disposizioni vigenti, il prefetto può disporre la sospensione dell'attività nelle ipotesi in cui i soggetti responsabili omettano di richiedere:

il rilascio ovvero il rinnovo del certificato di prevenzione incendi;

i servizi di vigilanza nei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento e nelle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico per i quali i servizi medesimi sono obbligatori.

La sospensione è disposta fino all'adempimento dell'obbligo.

Art. 21

*Comitato centrale tecnico-scientifico
per la prevenzione incendi*

(articoli 10 e 11 D.P.R. 29/07/1982, n. 577)

[1] Nell'ambito del Dipartimento è istituito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, quale organo tecnico consultivo e propositivo sulle questioni riguardanti la prevenzione degli incendi. Il Comitato svolge in particolare i seguenti compiti:

a) concorre all'elaborazione e esprime il parere preliminare sulle norme tecniche e procedurali di prevenzione incendi e su ogni altra questione inerente alla prevenzione incendi ad esso rimessa;

b) propone agli organi del Dipartimento l'effettuazione di studi, ricerche, progetti e sperimentazioni e l'elaborazione di atti di normazione tecnica nella specifica materia, anche in cooperazione con altre amministrazioni, istituti, enti e aziende, anche di rilievo internazionale.

[2] Con decreto del Presidente della Repubblica da emanare a norma dell'art. 17, comma 1, della Legge 23/08/1988, n. 400, su proposta del Ministro

dell'interno, sono dettate le disposizioni relative alla composizione e al funzionamento del Comitato.

Art. 22

Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi
(art. 19, D.Lgs. 17/08/1999, n. 334; art. 19, lettera c),
e art. 20 D.P.R. 29/07/1982, n. 577)

[1] Nell'ambito di ciascuna Direzione regionale dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile è istituito un Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi, quale organo tecnico consultivo territoriale sulle questioni riguardanti la prevenzione degli incendi. Il Comitato svolge in particolare i seguenti compiti:

a) su richiesta dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco, esprime la valutazione sui progetti e designa gli esperti per l'effettuazione delle visite tecniche, nell'ambito dei procedimenti di rilascio del certificato di prevenzione incendi riguardanti insediamenti industriali ed attività di tipo complesso;

b) esprime il parere sulle istanze di deroga all'osservanza della normativa di prevenzione incendi inoltrate in relazione agli insediamenti o impianti le cui attività presentino caratteristiche tali da non consentire il rispetto della normativa stessa.

[2] Fino all'emanazione da parte delle regioni della disciplina per l'esercizio delle competenze amministrative in materia di incidenti rilevanti ai sensi dell'art. 72 del D.Lgs. 31/03/1998, n. 112, il Comitato, nella composizione integrata prevista dall'art. 19 del D.Lgs. 17/08/1999, n. 334, provvede a svolgere l'istruttoria per gli stabilimenti soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza indicati nell'art. 8 dello stesso D.Lgs. n. 334 del 1999 ed a formulare le relative conclusioni.

[3] Con il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 21, comma 2, sono dettate le disposizioni relative alla composizione e al funzionamento del Comitato di cui al comma 1.

Art. 23

Oneri per l'attività di prevenzione incendi

(art. 1, Legge 26/07/1965, n. 966;
art. 18, Legge 10/08/2000, n. 246)

[1] I servizi relativi alle attività di prevenzione incendi di cui all'art. 14, comma 2, sono effettuati dal Corpo nazionale a titolo oneroso, salvo quanto disposto nel comma 2.

[2] Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le attività di prevenzione incendi rese a titolo gratuito e stabiliti i corrispettivi per i servizi di prevenzione incendi effettuati dal Corpo nazionale. L'aggiornamento delle tariffe è annualmente rideterminato sulla base degli indici ISTAT rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

[3] I decreti di cui al comma 2 prevedono, quanto ai servizi di vigilanza antincendio, che l'onere finanziario per i soggetti beneficiari sia determinato su base oraria, in relazione ai costi del personale, dei mezzi e delle attrezzature necessarie.

Capo IV **SOCCORSO PUBBLICO**

Artt. 24÷26

(Omissis)

Si omettono gli articoli 24÷26 relativi agli interventi di soccorso pubblico in generale ed in ambito aeroportuale e portuale.

Capo V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

Artt. 27÷28

(Omissis)

Si omettono gli articoli 27÷28 relativi a norme in materia di amministrazione e contabilità.

Capo VI

DISPOSIZIONI FINALI E ABROGAZIONI

Art. 29

Materiali e caserme

(articoli 20 e 21, Legge 27/12/1941, n. 1570;
art. 107, Legge 13/05/1961, n. 469;
art. 13, comma 14, Legge 11/02/1994, n. 109)

[1] Il Ministero dell'interno fornisce le caserme e gli altri locali necessari ai servizi di istituto del Corpo nazionale, fatto salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di servizio antincendio negli aeroporti.

[2] I progetti relativi alla costruzione e all'adattamento di immobili da destinare ai servizi di istituto di cui al comma 1, sono approvati dal Ministero dell'interno; ad essi è riconosciuto, ai fini della loro esecuzione, carattere di urgenza ed indifferibilità.

[3÷4] *Si omettono i commi 3÷4 relativi alla proprietà del materiale destinato al servizio antincendio e all'immatricolazione degli automezzi del Corpo nazionale.*

Artt. 30÷33

(Omissis)

Si omettono gli articoli 30÷33 relativi all'assegnazione degli alloggi di servizio, alle uniformi e all'equipaggiamento, alle ricompense al personale ed alla promozione dell'Associazione nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 34

Disposizioni di attuazione

[1] Fatte salve le ipotesi in cui la disciplina di specifici istituti è espressamente demandata a decreti ministeriali o interministeriali, all'attuazione ed esecuzione delle disposizioni del presente decreto si provvede con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, emanati ai sensi dell'art. 17, comma 1, della Legge 23/08/1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno.

Art. 35

Norme abrogate

[1] Sono e restano abrogate le seguenti disposizioni, fatti salvi gli effetti già prodotti:

- a) R.D. Legge 10/10/1935, n. 2472;
- b) R.D. 10/10/1935, n. 1971;
- c) Legge 10/04/1936, n. 833; R.D. 16/04/1940, n. 454;
- d) Legge 27/12/1941, n. 1570, ad eccezione degli articoli 7, comma 4; 8, comma 1; 9 fino alla attuazione dei decreti legislativi di cui all'art. 6, comma 1; 13, comma 4; 18; 19; 22; 24; 30;
- e) R.D. 16/03/1942, n. 699, ad eccezione degli articoli da 62 a 72 limitatamente alle parti ancora in vigore e fino all'emanazione del regolamento di cui all'art. 32;
- f) R.D. 16/03/1942, n. 702;
- g) R.D. 30/11/1942, n. 1502;
- h) D.Lgs. C.P.S. 02/10/1947, n. 1254;
- i) D.Lgs. 21/04/1948, n. 641;
- l) Legge 24/10/1955, n. 1077;
- m) Legge 14/03/1958, n. 251;
- n) Legge 13/05/1961, n. 469, ad eccezione degli articoli 2, comma 1, lettera c), limitatamente agli aspetti non compresi nel D.Lgs. 17/08/1999, n. 334; 6; 11; 12; 17; 19 e 20, comma 1, fino all'emanazione dei decreti legislativi di cui all'art. 6, comma 1; 21, comma 2; 25, comma 2; 78; 80; 84; 85; 106; 107;
- o) Legge 31/10/1961, n. 1169;
- p) Legge 04/01/1963, n. 10;
- q) Legge 02/03/1963, n. 364;
- r) Legge 26/07/1965, n. 966, ad eccezione dell'art. 2, comma 1, lettera c); 4 limitatamente agli aspetti non compresi nel D.Lgs. 17/08/1999, n. 334;
- s) Legge 21/11/1966, n. 1046;
- t) Legge 09/03/1967, n. 212;
- u) Legge 08/12/1970, n. 996, limitatamente agli articoli 8, dal comma 1 al comma 4; 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, comma 1;
- v) Legge 02/07/1971, n. 599;
- z) Legge 27/12/1973, n. 850, ad eccezione degli articoli 9, 14, 19 e 20;
- aa) Legge 15/02/1974, n. 42;
- bb) D.L. 03/07/1976, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla Legge 10/08/1976, n. 557;
- cc) D.L. 30/12/1976, n. 868, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26/02/1977, n. 45;
- dd) Legge 11/01/1979, n. 14;
- ee) Legge 05/08/1978, n. 472;
- ff) Legge 08/07/1980, n. 336;
- gg) Legge 23/12/1980, n. 930, ad eccezione degli articoli 2, 3, 7, comma 2; 32 per la parte relativa al trasferimento in soprannumero, 33 e 38;
- hh) D.L. 15/01/1982, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22/03/1982, n. 86;
- ii) Legge 04/03/1982, n. 66;
- ll) Legge 07/12/1984, n. 818, ad eccezione degli articoli 2, dal comma 1 al comma 4, e 3 da mantenere in vigore fino all'emanazione delle direttive del Ministro dell'interno previste dall'art. 7 del D.P.R.

12/01/1998, n. 37, secondo quanto in esse espressamente disposto; 16, 17;

mm) Legge 13/05/1985, n. 197;

nn) D.L. 27/02/1987, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13/04/1987, n. 149, ad eccezione dell'art. 5;

oo) D.L. 04/08/1987, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla Legge 03/10/1987, n. 402, limitatamente agli articoli 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19;

pp) Legge 05/12/1988, n. 521, limitatamente agli articoli 9, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, mantenuto in vigore fino alla emanazione del regolamento di cui all'art. 11;

qq) D.L. 01/10/1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28/11/1996, n. 609, ad eccezione degli articoli 1, commi 3, 5, 7; 1-ter, 2; 3;

rr) Legge 10/08/2000, n. 246, limitatamente all'art. 10, commi 1 e 2;

ss) Legge 21/03/2001, n. 75;

tt) D.P.R. 29/07/1982, n. 577, limitatamente agli articoli 1; 2; 3, commi 1 e 2, numeri 1) e 2); 7; 8; 10, successivamente all'emanazione del decreto di cui all'art. 21, comma 2, del presente decreto legislativo; 11, ad eccezione dei commi 2, 3, 4 e 5, da mantenere in vigore fino all'emanazione del decreto di cui all'art. 21, comma 2, del presente decreto legislativo; 12; 17; 20, ad eccezione dei commi 2, 3, 4 e 5, da mantenere in vigore fino all'emanazione del decreto di cui all'art. 22, comma 3.

Art. 36

Norma finale

[1] Eccetto i casi di abrogazione per incompatibilità, il riferimento, contenuto in leggi, regolamenti, decreti, o altre norme o provvedimenti, a disposizioni espressamente abrogate dall'art. 35, si intende effettuato alle corrispondenti disposizioni del presente decreto, come riportato nella rubrica di ciascun articolo.

[2] Fino all'emanazione dei regolamenti e dei decreti ministeriali previsti dal presente decreto continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti.

[3] Sono fatte salve le competenze del Ministero della difesa negli aeroporti e nelle infrastrutture militari, ai sensi del comma 3 dell'art. 22 della Legge 27/12/1941, n. 1570, nonché le competenze di cui alla Legge 03/04/1989, n. 147 (legge di ratifica della Convenzione di Amburgo 1979), ed al D.P.R. 28/09/1994, n. 662, relativi alla salvaguardia della vita umana in mare.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 marzo 2006

CIAMPI

Berlusconi, *Presidente del Consiglio dei
Ministri*

Pisanu, *Ministro dell'interno*

Baccini, *Ministro per la funzione
pubblica*

La Loggia, *Ministro per gli affari
regionali*

Buttiglione, *Ministro per i beni e le
attività culturali*

Castelli, *Ministro della giustizia*

Lunardi, *Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti*

Tremonti, *Ministro dell'economia e
delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli*: Castelli